



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE IN CASO DI UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI.

Approvato con delibera C.P. n. 4 del 06/02/2014

Art. 1

Oggetto del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli amministratori della Provincia, Presidente della Provincia, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri Provinciali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'Amministrazione provinciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, nel prosieguo TUEL.

Art. 2

Uso del mezzo di trasporto

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri Provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'Amministrazione provinciale devono prioritariamente utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o se disponibili i mezzi di trasporto di proprietà della Provincia.

2. L'utilizzo del mezzo proprio è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- quando risultino indisponibili i mezzi dell'Ente;
- quando risulta la mancanza o l'inadeguatezza del mezzo pubblico per il raggiungimento del luogo della missione;
- quando l'impiego del mezzo proprio consente un più efficace espletamento dell'attività oggetto della missione;

- quando l'impiego di tale mezzo eviti un pernottamento.

Art. 3

Autorizzazione all'uso del mezzo proprio

1. L'utilizzazione del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzata per gli amministratori dal Presidente della Provincia e per i Consiglieri Provinciali dal Presidente del Consiglio.
2. L'utilizzazione del mezzo proprio non può essere mai autorizzato in caso di missioni all'estero.

Art. 4

Rimborso delle spese sostenute

1. In caso di utilizzo del mezzo proprio all'Amministratore e al Consigliere Provinciale spetta il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico.
2. Sarà cura dell'Ufficio economato dell'Ente individuare le tariffe del mezzo di trasporto pubblico applicabili ai casi di specie, sulla base del criterio del costo del biglietto del mezzo pubblico esistente dal luogo di residenza dell'Amministratore e del Consigliere a quello più vicino a quello di espletamento della missione.
3. In caso di esistenza di più mezzi di trasporto parimenti utilizzabili per il raggiungimento del luogo della missione sarà corrisposto un rimborso pari al costo più basso tra quello dei biglietti dei mezzi pubblici potenzialmente utilizzabili.

Art. 5

Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma vigente in relazione all'utilizzo del mezzo proprio da parte degli Amministratori e dei Consiglieri Provinciali e dei relativi rimborsi spesa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla norme di legge e regolamentari vigenti per l'ente.